



**COMUNE DI GREVE IN CHIANTI**  
(Provincia Firenze)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI**

(Approvato con Deliberazione CC n. 19 del 27/03/2013)

# **INDICE**

## **TITOLO I - Norme generali**

**Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione**

**Art. 2 - Finalità ed obiettivi**

**Art. 3 - Definizioni**

**Art. 4 – Inizio, variazioni e cessazione dell'attività**

**Art. 5 - Requisiti morali**

**Art. 6 - Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività**

**Art. 7 - Prescrizioni di esercizio**

## **TITOLO II - Sale Giochi**

**Art. 8 - Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi**

**Art. 9 - Svolgimento dell'attività**

**Art. 10 - Zone vietate**

**Art. 11 - Caratteristiche dei locali**

**Art. 12 - Orari**

## **TITOLO III – Sanzioni – Norme transitorie e Finali**

**Art. 13 - Sanzioni**

**Art. 14 – Provvedimenti repressivi**

**Art. 15 – Norme finali**

## **TITOLO I - Norme generali**

### **Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione**

#### **1. Il presente regolamento disciplina**

- a) il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi";
- b) i requisiti strutturali e funzionali delle sale giochi ad integrazione della vigente disciplina edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza.

### **Art. 2 - Finalità ed obiettivi**

1. Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente Regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e decoro cittadino.

### **Art. 3 - Definizioni**

#### **1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:**

- a) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 6/5/1940 n. 635)
- b) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del T.U.L.P.S.), di seguito definita sala giochi, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;
- c) giochi leciti: si considerano tali quelli disciplinati dalla vigente normativa nazionale ed in particolare dall'art. 110 del TULPS.

### **Art. 4 – Inizio, variazioni e cessazione dell'attività**

1. L'inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S., sono subordinati a presentazione in modalità telematica, di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, di seguito definita S.C.I.A., utilizzando la modulistica predisposta e reperibile presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Greve in Chianti o scaricabile dal sito [www.comune.greve-in-chianti.fi.it](http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it), compilata in ogni sua parte e corredata di ogni dichiarazione e allegato richiesto nella SCIA medesima.

2. In caso di subingresso la comunicazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, fino alla presentazione della comunicazione non può essere esercitata l'attività.

Nel caso di morte del titolare, l'erede può presentare la relativa S.C.I.A. per il subingresso, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Egli deve possedere i requisiti soggettivi di cui all'art.5.

3. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione all'Amministrazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

## **Art. 5 - Requisiti morali**

1. Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui all'art 4 comma 1 del presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dalla vigente normativa ed autocertificati in sede di SCIA.

## **Art. 6 - Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività**

1. Le S.C.I.A. di cui al presente regolamento perdono efficacia qualora:

- a) venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- b) il titolare, o i soggetti di cui all'articolo che precede, perda i requisiti morali previsti;
- c) nei casi previsti al precedente art. 4.

## **Art. 7 - Prescrizioni di esercizio**

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti, il regolamento e la tariffa di ciascun gioco.

2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.

3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110 comma 6 devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

## **TITOLO II - Sale Giochi**

### **Art. 8 - Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società o ai rappresentanti è subordinata a presentazione di *Segnalazione Certificata di Inizio di Attività* nei modi previsti all'art. 4.

### **Art. 9 - Svolgimento dell'attività**

1. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietato ai soggetti indicati nella Tabella Giochi Proibiti. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella *Tabella Giochi Proibiti*.

### **Art. 10 - Zone vietate**

1. Non è ammessa l'apertura di sale giochi al di fuori dei degli insediamenti "urbani" come definiti dall'art. 5 comma 2 delle N.T.A. del Piano Strutturale e comunque entro la fascia di 300 (trecento) metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative così come indicati nella L.R. 32/2002, locali destinati all'accoglienza di persone per finalità socio-assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo ecc), sedi operative di associazioni sportive e di volontariato. La suddetta distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve compreso tra l'accesso principale su pubblica via della sala giochi e gli accessi di ciascun edificio di cui al presente articolo.

### **Art. 11 - Caratteristiche dei locali**

1. I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:

- a)** essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- b)** non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- c)** non essere ubicati in edifici che ospitano esclusivamente civili abitazioni o loro pertinenze;
- d)** essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché dal vigente Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all'agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
- e)** essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- f)** garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
- g)** rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- h)** possesso degli standard a parcheggio, in aggiunta alla dotazione prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Regolamento Urbanistico, in misura pari a mq. 1,5

per ogni mq. di superficie utile qualora quest'ultima risulti superiore a mq. 250, anche in caso di variazione o ampliamento dell'attività esistente.

i) garantire l' assenza di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale;

l) requisito della sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564 e successive modifiche.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco potrà imporre all'interessato, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/90:

a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;

b) l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;

c) l'adozione dei limiti numerici e di età per l'accesso ai giochi;

d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura.

## **Art. 12 - Orari**

1. L'orario delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

## **TITOLO III – Sanzioni – Norme transitorie e Finali**

### **Art. 13 - Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni penali e le sanzioni amministrative previste, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del Tulp. Le altre violazioni al presente Regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da Euro 25,00 a 500,00 per il cui accertamento e irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge del 24 novembre 1981 n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

2. Compete al Dirigente Settore attività produttive l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'atto autorizzatorio o la chiusura dell'esercizio.

### **Art. 14 – Provvedimenti repressivi**

1. Fatte salve le prerogative dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'art. 86,

b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'Amministrazione comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza,

c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90,

d) per grave violazione delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi,

e) per gravi violazioni in tema di rispetto degli orari.

2. L'attività di sala giochi viene sospesa:

a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS,

b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme,

c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

## **Art. 15 – Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.